



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 23

**6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE** (Finanze e tesoro)

INTERROGAZIONI

364<sup>a</sup> seduta (antimeridiana): giovedì 19 maggio 2016

Presidenza del presidente Mauro Maria MARINO

**I N D I C E****INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 5, 6 e <i>passim</i>
* BOTTICI (M5S) . . . . .	6
CASERO, <i>vice ministro dell'economia e delle</i> <i>finanze</i> . . . . .	3, 5, 7
PADUA (PD) . . . . .	4
* PAGLIARI (PD) . . . . .	9
ALLEGATO ( <i>contiene i testi di seduta</i> ) . . . . .	10

---

**N.B.** L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (Movimento per le Autonomie): AL-A (MpA); Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.*

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.*

*I lavori hanno inizio alle ore 9.*

#### PROCEDURE INFORMATIVE

##### **Interrogazioni**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-02010, presentata dalla senatrice Padua.

CASERO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, con il documento di sindacato ispettivo in esame la senatrice interrogante fa riferimento alla procedura di selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 892 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria, indetta dall'Agenzia delle entrate il 23 febbraio 2015. In particolare, la senatrice segnala che l'indizione di detta procedura contrasterebbe con la proroga fino al 30 giugno 2015 dei termini di efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in data 16 ottobre 2009, relative alla precedente selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate, disposta ai sensi dell'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, e successivamente così modificato dall'articolo 1, comma 558, della legge n. 228 del 2012, e dall'articolo 1, comma 4, lettera *b-bis*), del decreto-legge n. 150 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 2014.

L'interrogante, pertanto, evidenziando che la scelta di avviare un'ulteriore selezione per l'assunzione di nuovo personale per la terza area funzionale, per attività amministrativo-finanziaria, senza il previo utilizzo delle graduatorie suddette non sarebbe legittima o quantomeno coerente con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, chiede iniziative volte a dare priorità assoluta al reclutamento del personale ricompreso nelle graduatorie regionali di cui all'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 216 del 2011 e successive modificazioni, attingendo alle medesime graduatorie, valide fino al 30 giugno 2015.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate riferisce quanto segue. La procedura concorsuale per l'assunzione di 892 funzionari, bandita il 23 febbraio 2015, è stata autorizzata dall'articolo 1, comma 9, lettera *a*), della legge

15 dicembre 2014, n. 186, che a tal fine ha stanziato a favore dell' Agenzia delle entrate appositi fondi per il potenziamento della lotta all'evasione e la gestione del rientro dei capitali detenuti all'estero. La norma citata dava priorità nell'assunzione agli idonei presenti in graduatorie finali ancora vigenti, a seguito di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato. L' Agenzia delle entrate tuttavia precisa che, per il personale di terza area, al momento dell'indizione del concorso non esistevano graduatorie finali di idonei da cui poter attingere. Infatti, quelle a cui fa riferimento l'interrogante (la cui validità era stata prorogata dall'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge n. 216 del 2011) erano graduatorie cosiddette intermedie, che si inserivano nella precedente procedura selettiva dopo le prove scritte e prima della fase del tirocinio e della prova orale.

Deve inoltre evidenziarsi che la proroga delle graduatorie intermedie in argomento non riguardava l' Agenzia delle entrate, in quanto si applicava alle sole amministrazioni espressamente richiamate dalla legge, cioè l' Agenzia delle dogane, l' Agenzia del territorio e l' Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. In tal senso si è pronunciato anche il giudice amministrativo (nello specifico il TAR Lazio, sezione III, sentenze nn. 8263, 8283, 8285, 8286 e 8288 del 12 giugno 2015), precisando che con riguardo al citato articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge n. 216 del 2011, apparirebbe contraddittoria una *voluntas legis* diretta all'applicazione della predetta graduatoria al concorso da ultimo indetto dall' Agenzia delle entrate, trattandosi di decreto-legge emanato l'8 dicembre 2011, quando era stato da pochi mesi indetto dall' Agenzia medesima nel precedente mese di luglio 2011 ed era ancora in pieno svolgimento il nuovo concorso per funzionari amministrativo-tributari (successivo a quello del 2008 e anteriore a quello oggetto dell'odierna impugnazione), il che implicava l'avvenuto definitivo abbandono *ex lege*, da parte dell' Agenzia resistente, delle graduatorie intermedie del concorso 2008, ai fini delle nuove assunzioni nei propri ruoli, al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 216 del 2011, che eccezionalmente assegnava ad esse rilevanza ai soli fini delle assunzioni presso le altre amministrazioni ivi contemplate. Si osserva altresì che, trattandosi di graduatorie intermedie a valenza endoprocedimentale, in nessun caso sarebbe stato possibile assumere direttamente il personale ivi inserito. Al massimo, l' Agenzia delle entrate avrebbe potuto disporre l'ammissione di tale personale a un nuovo tirocinio teorico-pratico, con conseguente esame finale, senza alcun risparmio in termini né di tempo né di denaro.

Pertanto, l' Agenzia delle entrate sottolinea che, in assenza di graduatorie finali di merito ove siano presenti candidati idonei non vincitori, l'indizione di una nuova procedura concorsuale ha assicurato un significativo ampliamento della platea dei potenziali candidati, consentendo di selezionare personale più adeguato allo svolgimento delle funzioni degli uffici dell' Agenzia.

PADUA (PD). Ringrazio il vice ministro Casero ma devo dirmi amareggiata dalla tempistica della risposta, che richiama una graduatoria i cui

termini scadevano il 30 giugno 2015, mentre oggi è il 19 maggio 2016. Questo mi dà dispiacere e penso che sia più che comprensibile dal momento che sono in ballo attese di giovani (e anche meno giovani, per la verità) professionisti che si erano preparati, avevano svolto un lavoro di studio, avevano affrontato un concorso e attendevano di poter svolgere un tirocinio.

Ricordo bene, durante il primo anno dell'attuale legislatura (che per me è la prima), la passione e l'ansia di queste persone quando chiesero una proroga, che disponemmo nel 2013 nella prima legge di stabilità di questa legislatura e che poi fu seguita da un'altra nel cosiddetto decreto milleproroghe. C'erano l'attesa e la speranza che queste persone, che avevano svolto un concorso, un pezzo di percorso, potessero essere utilizzate dallo Stato per le finalità che sappiamo. Poi intervenne la sentenza del Consiglio di Stato del 9 aprile 2015, secondo la quale in presenza di graduatorie pregresse ed efficaci la pubblica amministrazione può indire un nuovo concorso solo in presenza di ragioni eccezionali, che lei conosce benissimo. Non c'è stato neanche questo passaggio, non c'è stata una motivazione.

Pertanto, anche se capisco che serve a poco, vorrei sottolineare il disagio e il dispiacere di queste persone che aspettavano di poter svolgere un tirocinio per concludere un percorso che è stato lasciato monco. Credo che si generino così delle delusioni, una sorta di distacco. Ritengo che tutto ciò sia anche comprensibile perché non si riesce a rispondere a un'attesa più che legittima.

Mi dichiaro quindi parzialmente insoddisfatta; la ringrazio per la sua risposta, ma avrei gradito che fosse diversa per queste persone che avevano giuste attese.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-02623, presentata dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

CASERO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, con l'interrogazione a risposta orale 3-02623 la senatrice Bottici ed altri interroganti pongono quesiti in ordine alla sanzione irrogata dalla Commissione europea nel dicembre 2013 nei confronti di alcune banche estere in relazione alla manipolazione dei tassi Euribor e Libor.

Con riferimento al tasso Euribor, il cartello avrebbe operato tra il settembre del 2005 e il maggio del 2008. In particolare, nell'interrogazione si sottolinea la circostanza che a distanza di tre anni dall'irrogazione della sanzione non è stata ancora pubblicata una versione non confidenziale della decisione e vengono posti diversi quesiti. Per quanto riguarda l'eventuale impatto sui titoli di Stato, si fa presente che le emissioni di CCT aventi come parametro appunto l'Euribor sono state avviate soltanto a partire dal giugno 2010 e quindi successivamente al periodo nel quale avrebbe operato il cartello.

Giova tuttavia precisare che, non essendo ancora disponibile una versione non confidenziale della decisione, le informazioni disponibili sul sito

della Commissione europea in merito alle eventuali distorsioni del tasso Euribor non consentono di individuare in quale direzione esse siano avvenute, in quali momenti abbiano avuto luogo e per quale entità. Non è pertanto possibile effettuare valutazioni in merito ad eventuali effetti su strumenti finanziari, in corso nel periodo interessato, correlati a detto parametro: derivati, nello specifico *interest rate swap*, in cui l'Euribor viene ricevuto, e pochi prestiti internazionali, ove invece esso viene corrisposto. Fondamentalmente sul sito della competente Direzione europea non ci sono le informazioni necessarie per poter dare queste risposte. Vi è la necessità che la clausola «*confidential*» venga superata. Peraltro su questo tema ha già risposto il ministro Padoan in un *question time* alla Camera dei deputati.

Si segnala comunque che il Parlamento europeo giovedì 28 aprile 2016, quindi meno di un mese fa, ha votato a favore di un nuovo regolamento volto a migliorare la definizione di questi indici, aumentando la trasparenza del processo di formazione allo scopo di evitare conflitti di interessi e situazioni di questo genere. Il regolamento è stato adottato il 17 maggio dal Consiglio, ma non risulta ancora pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea.

Per poter quindi rispondere in maniera compiuta ad alcuni quesiti dell'interrogante occorre avere la disponibilità del citato rapporto della Commissione europea.

BOTTICI (M5S). Signor Presidente, comprendo la difficoltà, perché se una sentenza è riservata è anche difficile capire cosa sia accaduto in realtà. In questo caso però si manifesta un interesse nazionale, nel senso che i soggetti coinvolti dalla manipolazione dei tassi Euribor e Libor sono tantissimi, a partire dai cittadini fino allo Stato italiano, in quanto si tratta di una manipolazione sui tassi utilizzati sia sui prestiti che le famiglie hanno preso in questi anni, sia sugli strumenti finanziari che lo Stato italiano e gli enti locali hanno sottoscritto negli stessi anni.

Rivolgo quindi un invito alla Commissione e mi impegnerò comunque a chiedere la calendarizzazione di una mozione, che è già stata presentata, per impegnare il Governo ad agire per chiedere il riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale e quindi la desecretazione della sentenza stessa, perché secondo me è l'unico strumento che si può utilizzare per fare i vari conteggi sulla differenza tra quello che doveva essere il tasso Euribor o Libor e quello che invece è stato applicato con la manipolazione delle banche coinvolte.

Mi dichiaro quindi parzialmente insoddisfatta della risposta e invito il Governo a impegnarsi in sede europea per richiedere la desecretazione della sentenza stessa.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-02820, presentata dal senatore Pagliari.

CASERO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, con il documento di sindacato ispettivo in esame il senatore interrogante chiede chiarimenti in merito al regime IVA a cui sono sottoposte le prestazioni sociali rese da cooperative e loro consorzi a soggetti svantaggiati, tenuto conto delle modifiche normative susseguitesesi a partire dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'amministrazione finanziaria si rappresenta quanto segue e giova richiamare il quadro normativo di riferimento. L'articolo 7, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381, ha aggiunto il numero 41-*bis* nell'elenco della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, contenente l'individuazione dei beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento ai fini IVA. Alla luce del menzionato intervento normativo è stata quindi prevista l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata con riferimento alle: «prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale».

Detta disposizione è stata abrogata dal comma 488 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (la famosa legge di stabilità per il 2013), che ha previsto l'applicazione per le citate prestazioni dell'aliquota IVA del 10 per cento. L'abrogazione si è resa necessaria perché la Commissione europea aveva contestato l'applicazione dell'aliquota del 4 per cento in quanto tale aliquota, inferiore al minimo prescritto dall'articolo 99 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, poteva essere mantenuta solo alle condizioni di cui all'articolo 110 della citata direttiva, ossia con riferimento ai regimi agevolati in vigore prima del 1° gennaio 1991.

Successivamente l'articolo 1, comma 172, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), ha ripristinato l'aliquota del 4 per cento, limitandola però alle sole prestazioni rese dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, rendendo quindi applicabile l'aliquota ordinaria per le cooperative cosiddette generiche. Pertanto, alle cooperative di cui alla citata legge del 1991 si applica l'aliquota del 4 per cento, mentre alle altre quella ordinaria.

A seguito della reintroduzione dell'aliquota del 4 per cento la Commissione ha aperto un nuovo progetto pilota (6174/14/TAXU) per incompatibilità della norma con i principi di diritto armonizzato. Conseguentemente il comma 960 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2015), ha nuovamente abrogato il citato numero 41-*bis* della tabella A, parte II, e ha introdotto l'aliquota IVA del 5 per cento per le prestazioni sanitarie, educative, di ricovero, per le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-*ter*) dell'articolo

10, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 «in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS», «rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi».

Ciò premesso, il senatore interrogante prospetta la questione del regime transitorio ai fini IVA delle fattispecie in argomento, in particolare in merito all'applicazione delle nuove aliquote previste dal comma 488 dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012, come modificato dall'articolo 1, comma 172, della legge n. 147 del 2013.

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, deve rilevarsi che l'aliquota IVA agevolata del 4 per cento trova applicazione in relazione ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013 e comunque solo con riferimento alle operazioni effettuate dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, e non anche da cooperative e consorzi diversi da essi. A decorrere dal 2016, tali prestazioni sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento se rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) citato in precedenza.

In proposito occorre altresì evidenziare che l'aliquota IVA del 5 per cento si rende applicabile, al pari della precedente aliquota del 4 per cento, sia alle prestazioni effettuate dalle cooperative sociali in esecuzione di contratti di appalto, convenzioni e concessioni, sia a quelle rese direttamente agli utenti.

Atteso quindi che le modifiche all'attuale sistema si applicano relativamente alle operazioni compiute in base ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2015, fino a quando sarà efficace un contratto stipulato entro tale data le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991 e loro consorzi continueranno ad applicare l'aliquota IVA del 4 per cento o il regime di esenzione, in base all'opzione già effettuata ai sensi della normativa allora vigente.

La nuova disciplina trova poi applicazione anche con riferimento ai rinnovi – sia espressi che taciti – nonché alle proroghe di contratti già in essere tra le parti successivi alla predetta data del 31 dicembre 2015. L'Agenzia delle entrate sottolinea che ai fini dell'individuazione, sotto il profilo temporale, della disciplina applicabile (che, come avete visto, si è evoluta di anno in anno), deve farsi riferimento alla data della stipula, del rinnovo o della proroga dei contratti in argomento, che avvengono generalmente a conclusione delle procedure di affidamento esperite e a seguito dell'adozione delle relative delibere da parte dell'ente concedente.

Tra i contratti che dovranno essere assoggettati al nuovo regime IVA (imponibilità al 5 per cento), se stipulati, rinnovati o prorogati a decorrere



dal 1° gennaio 2016, sono compresi anche quelli aventi come controparte contrattuale direttamente i soggetti privati che, in qualità di utenti o familiari degli stessi, provvedono all'integrale corresponsione delle rette.

È opportuno far presente che in talune fattispecie (aventi ad oggetto, ad esempio, la gestione di una casa di riposo o di un asilo nido) sussistono contestualmente due contratti: uno, di ordine più generale, stipulato dall'ente committente (quale il Comune) entro il 31 dicembre 2015, e l'altro, specifico, stipulato con l'utente o i suoi familiari successivamente a tale data. Al riguardo l'Agenzia delle entrate precisa che il vecchio regime IVA (4 per cento o esenzione) troverà ancora applicazione fino alla scadenza della convenzione o concessione principale stipulata con l'ente committente, trattandosi comunque di un'unica prestazione, sia nell'ipotesi in cui il pagamento del corrispettivo contrattualmente stabilito sia posto interamente a carico dell'ente committente, sia laddove sia prevista una compartecipazione alla spesa da parte dell'ente committente e degli utenti o delle loro famiglie.

Ai fini della decorrenza del nuovo regime IVA non può invece farsi riferimento, in via generale, alla data di accreditamento della cooperativa, atteso che detto accreditamento non ha le caratteristiche per essere giuridicamente qualificato come contratto, convenzione e risulta dunque irrilevante ai fini fiscali.

PAGLIARI (PD). Signor Presidente, mi dichiaro soddisfatto della risposta. Il tema dell'interrogazione concerneva infatti esattamente l'interpretazione del rinnovo e il chiarimento per cui, quando il contratto quadro rientra nella data di applicazione del regime del 4 e del 5 per cento, l'eventuale contratto integrativo, come meglio precisato, non determina il cambiamento dell'aliquota IVA.

PRESIDENTE. Ringrazio il vice ministro Casero per la sua disponibilità.

Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

*I lavori terminano alle ore 9,30.*

ALLEGATO

**INTERROGAZIONI**

PADUA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il 23 febbraio 2015 l'Agenzia delle entrate ha indetto una selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 892 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria;

l'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, e, successivamente, così modificato dall'articolo 1, comma 558, della legge n. 228 del 2012, e dall'articolo 1, comma 4, lettera *b-bis*), del decreto-legge n. 150 del 2013, reca una proroga dei termini, al 30 giugno 2015, dell'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in data 16 ottobre 2009, relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008;

nel novellato articolo 1, comma 4-*bis* del citato decreto-legge n. 216 del 2011, si prevede, quindi, da un lato, la proroga fino al 30 giugno 2015 dell'efficacia delle citate graduatorie regionali e, dall'altro, l'obbligo per le Agenzie fiscali (tra cui quella della entrate), in ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicità della pubblica amministrazione, di attingere dalle suddette graduatorie, fino alla loro completa utilizzazione, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo-tributario, nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente;

l'articolo 1, comma 9, lettera *a*), della legge 15 dicembre 2014, n. 186, ha autorizzato l'Agenzia delle entrate ad assumere nuovi funzionari di terza area, nel rispetto di un solo vincolo previsto dalla stessa norma, ovvero quello di «assicurare la priorità agli idonei che sono inseriti in graduatorie finali ancora vigenti a seguito di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato»;

considerato che:

nonostante sia passato molto tempo e siano stati prorogati più volte, dapprima dalla legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228 del 2012) ed in seguito con la legge di conversione del cosiddetto decreto «milleproroghe» per il 2013 (di cui al decreto-legge n. 150 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2014), i termini per la validità delle graduatorie citate, queste ultime non sono state ancora utiliz-

zate (nonostante le forti carenze di personale) e scadranno il 30 giugno 2015;

quindi, in luogo dell'utilizzo dei soggetti inseriti nelle graduatorie regionali per l'assunzione di funzionari amministrativi tributari, l'Agenzia delle entrate ha deciso di indire una nuova selezione pubblica, in contrasto, quindi, con quanto stabilito dalla legge, ovvero con l'espressa volontà del legislatore che ha previsto l'utilizzo di quelle graduatorie regionali in precedenza rispetto al reclutamento di nuovo personale tramite selezione pubblica; nello specifico l'enunciato linguistico di cui al secondo periodo del novellato articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 216 del 2011, fa un esplicito riferimento a «candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio»;

l'intervento del legislatore, nella sostanza, era volto proprio a riconoscere validità legale alla graduatoria endoprocedimentale degli idonei al tirocinio, al fine di vincolare l'amministrazione ad attingere dalla medesima, nell'ottica dei principi richiamati dalla norma medesima (buon andamento ed economicità), prima di una nuova selezione pubblica;

nella sostanza, stando alle disposizioni di legge richiamate, l'Agenzia delle entrate, in merito alle procedure di reclutamento, avrebbe dovuto procedere, a legislazione vigente, assumendo *in primis* tutti gli idonei presenti nelle graduatorie finali, come stabilito dall'articolo 1, comma 9, lettera a), della legge n. 186 del 2014, assumere poi i tirocinanti inseriti nelle graduatorie regionali ai sensi dell'art. 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 216 del 2011 alla fase di tirocinio tecnico-pratico, in seguito emanare un bando per l'assunzione di nuovo personale;

anche il Consiglio di Stato, con sentenza del 9 aprile 2015, ha stabilito che «in presenza di graduatorie pregresse ed efficaci la P.A. può indire nuovo concorso solo in presenza di ragioni eccezionali di opportunità organizzative che deve comunque motivare» per cui, anche a prescindere dalla priorità stabilita per legge dall'art. 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 216 del 2011, viene in ogni caso individuato un ordine ben preciso tra il procedere a bandire un nuovo concorso e il provvedere allo scorrimento in presenza di graduatorie di merito pienamente valide ed efficaci;

infine l'Agenzia delle entrate, nel bando pubblicato a febbraio 2015, non ha indicato alcuna motivazione circa l'esigenza di procedere all'assunzione di personale tramite una nuova selezione pubblica senza provvedere precedentemente allo scorrimento di graduatorie di merito valide ed efficaci,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire, per le proprie competenze e con la massima solerzia, affinché l'Agenzia delle entrate si adoperi per dare priorità assoluta al reclutamento del personale ricompreso nelle graduatorie regionali di cui all'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 216 del 2011, e successive modificazioni, attingendo alle medesime graduatorie, valide fino al 30 giugno 2015, per l'assunzione di nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo-tributario;

quali sia la *ratio* per cui non si è deciso di procedere, prima di una nuova selezione pubblica, secondo quanto stabilito, circa l'utilizzo delle graduatorie regionali, dall'articolo 1, comma 4-*bis*;

se l'indizione della selezione pubblica per l'assunzione di nuovo personale, per la terza area funzionale, per attività amministrativo-finanziaria, senza il previo utilizzo delle graduatorie suddette, sia procedura legittima e coerente con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

(3-02010)

BOTTICI, CAPPELLETTI, ENDRIZZI, GIROTTO, MORONESE, PETROCELLI, BULGARELLI, PUGLIA, PAGLINI, DONNO, SANTANGELO, VACCIANO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il 4 dicembre 2013 la Commissione europea, con la decisione C(2013)8512/1 relativa al caso AT.39914, ha multato per 1,7 miliardi di euro gli istituti di credito Barclays, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, Société Générale, UBS, JP Morgan, Citigroup e RP Martin, per aver manipolato il tasso Euribor (Euro inter bank offered rate) tra il 2005 e il 2008 e il tasso Libor (London interbank offered rate), nel periodo dal 2007 al 2010;

la decisione C(2013)8512/1 non è stata pubblicata dalla Commissione europea e gli elementi che hanno portato alla condanna delle banche risultano, quindi, inaccessibili, sia ai risparmiatori, che ai tribunali italiani; considerato che:

dopo quasi 3 anni, la Direzione Concorrenza della Commissione europea non è stata ancora in grado di esitare una versione non-confidenziale della decisione C(2013)8512/1, cioè una versione che non contenga segreti aziendali o altre informazioni riservate dei soggetti coinvolti;

alla richiesta di accesso a documenti amministrativi da parte di uno studio legale italiano, rubricata GESTDEM 2015/5464, il direttore generale della Direzione Concorrenza, Johannes Laitenberger, ha rigettato l'istanza, eccependo che la divulgazione della decisione C(2013)8512/1 rischia di pregiudicare le indagini in corso e gli interessi commerciali dei soggetti coinvolti, ma ha aggiunto che «In base all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 1049/2001, l'eccezione al diritto di accesso non deve essere applicata se esiste un interesse pubblico prevalente alla divulgazione», un interesse cioè «che sia primario rispetto all'interesse protetto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 1049/2001»;

considerato, inoltre, che:

la manipolazione dei 2 tassi interbancari Euribor e Libor riguarda migliaia di risparmiatori italiani, che nel periodo considerato avevano debiti a tasso variabile e che, quindi, potrebbero aver pagato interessi superiori a quelli effettivamente dovuti;

da quanto risulta agli interroganti, numerosi tribunali italiani stanno affrontando cause civili per le richieste di risarcimento avanzate

dai risparmiatori e, presso la Procura della Repubblica di Trani, sarebbe stata aperta un'indagine, che ipotizza il reato di truffa;

dalla manipolazione dei tassi Euribor e Libor potrebbero essere derivati ingenti danni anche per lo Stato italiano, in relazione alla remunerazione da questo corrisposta sui titoli di Stato a tasso variabile e sugli altri strumenti finanziari sottoscritti collegati ai tassi Euribor e Libor;

considerato, altresì, che nel corso della seduta della Camera dei deputati n. 571 del 17 febbraio 2016, rispondendo all'interrogazione 3-02021, a prima firma L'Abbate, il Ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, ha affermato: «Si ritiene quindi opportuno attendere il corretto e completo espletamento dei lavori della Commissione per valutare le eventuali implicazioni per l'interesse nazionale»;

considerato, infine, che:

da quanto appena esposto, circa il coinvolgimento di migliaia di risparmiatori italiani e delle stesse finanze pubbliche, è lapalissiana la sussistenza sia di un «interesse pubblico prevalente» alla conoscenza della decisione C(2013)8512/1, che delle «implicazioni per l'interesse nazionale» citate dal Ministro Padoan,

si chiede di sapere:

come il Governo intenda agire, nelle opportune sedi europee, per affermare la sussistenza dell'interesse pubblico prevalente, che, secondo il direttore generale della Direzione Concorrenza, Laitenberger, consente la rimozione della riservatezza, che copre la decisione C(2013)8512/1, nonché per accelerare la conclusione delle indagini, il cui svolgimento impedirebbe di pubblicare la decisione stessa;

quali iniziative intenda assumere per sollecitare, nelle opportune sedi europee, la divulgazione di una versione non-condizionale della decisione C(2013)8512/1;

se dalla manipolazione dell'Euribor e del Libor siano derivati danni per lo Stato o per gli enti locali, connessi all'emissione di titoli, come ad esempio i CCT (certificati di credito del tesoro), o alla sottoscrizione di strumenti finanziari la cui remunerazione sia correlata, anche indirettamente, ai 2 tassi interbancari;

in caso siano stati accertati danni a carico dello Stato o degli enti locali, quali misure intenda adottare per ottenerne il risarcimento.

(3-02623)

PAGLIARI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il comma 488 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recita: «Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* alla tabella A, parte II, il numero 41-*bis*) è abrogato; *b)* alla tabella A, parte III, dopo il numero 127-*duodevicies*) è aggiunto il seguente: "127-*undevicies*) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-*ter*) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-*ter*) da

cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale"»;

tale norma escludeva dall'aliquota agevolata del 4 per cento le prestazioni socio-sanitarie educative, eccetera (di cui alla tabella A, parte II, numero 41-*bis*) rese da cooperative o loro consorzi attribuendo, alle sole cooperative sociali, l'aliquota intermedia del 10 per cento;

l'articolo 1, comma 172, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha stabilito, ritornando sulla disciplina citata, che: «All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i commi 488 e 489 sono sostituiti dal seguente: "488. In vista della riforma dei regimi IVA speciali dell'Unione europea previsti dalla direttiva 112/2006/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, il 963 numero 41-*bis*) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica alle società cooperative e loro consorzi diversi da quelli di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381"»;

pertanto, tale norma ha limitato l'esclusione dall'aliquota agevolata del 4 per cento alle sole cooperative cosiddette generiche, con variazione della stessa all'aliquota ordinaria;

il comma 490 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, regolante il «regime transitorio» dell'applicazione della nuova aliquota anche dopo la «limitazione» del 2013 recita che «Le disposizioni dei commi 488 e 489 si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013»;

la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 12/E del 3 maggio 2013 ha chiarito, in proposito, che: «ai rinnovi – espressi o taciti- nonché le proroghe di contratti già in essere tra le parti successivi alla predetta data del 31 dicembre 2013 si applica il nuovo regime»;

per quanto riguarda le cooperative sociali, il comma 960 dell'art. 1 legge 28 dicembre 2015 n. 208 ha stabilito che: «Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche: (...) *b*) alla tabella A, parte II, il numero 41-*bis*) è abrogato; *c*) alla tabella A, dopo la parte II è inserita la seguente: "Parte II-*bis* Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento Le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-*ter*) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-*ter*) da cooperative sociali e loro consorzi"»;

tale norma variava in aumento l'aliquota IVA per le cooperative sociali che prestano i servizi citati dal 4 per cento al 5 per cento;

il comma 963 dell'articolo richiamato regola il «regime transitorio» della nuova aliquota come segue: «Le disposizioni dei commi 960 e 962 si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge»;

il riferimento di entrambe le norme citate (comma 490 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sia il comma 963 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208) e deputate a regolare il «regime transitorio», relativo ai rapporti in corso ai contratti stipulati successivamente

alla data di entrata in vigore della presente legge, si presta ad avviso dell'interrogante ad interpretazioni non univoche e potenzialmente fortemente ed ingiustamente pregiudizievoli per le cooperative, che prestano servizi sulla base di appalti, concessioni o convenzioni stipulate precedentemente all'entrata in vigore delle norme medesime;

infatti, la grande maggioranza dei servizi descritti dall'art. 41-*bis* citato, vengono attribuiti alle cooperative da enti appaltanti, successivamente a gare o procedure competitive, tramite contratti di appalto convenzioni o concessioni di lunga durata (anche cinquantennale) con corrispettivi sulla base dei quali si fondano i piani finanziari di sostenibilità dei servizi stessi;

tuttavia, le leggi regionali relative all'accreditamento (o sovvenzionamento) dei servizi, spesso da poco sopravvenute, impongono alle parti di affiancare agli originari contratti di appalto o convenzioni precedenti alla novella (spesso contenenti piani finanziari di lunga durata, ad esempio trentennali) un «passaggio negoziale» sovente definito «contratto di servizio» di breve durata (1/3 anni) che conformi le obbligazioni delle parti ai requisiti richiesti dalle leggi medesime;

tali atti evidentemente non costituiscono, dal punto di vista giuridico, né proroghe, né rinnovi, né tantomeno nuove stipule, dal momento che prosegue il rapporto instauratosi con l'originaria aggiudicazione, senza il bisogno di nuove procedure selettive;

tuttavia, alcuni enti appaltanti o concedenti, come comuni, aziende sanitarie provinciali, eccetera, hanno cominciato a richiedere, dopo la stipula dei menzionati contratti di servizio previsti dalle leggi per l'accreditamento, della fatturazione con le nuove aliquote pur in presenza, a monte, di appalti, convenzioni o concessioni il cui periodo di durata originariamente previsto non era ancora decorso;

ma, soprattutto, si teme il rischio che l'Agenzia delle entrate, poco avvezza ad occuparsi della materia dell'accreditamento dei servizi esternalizzati dalle pubbliche amministrazioni, non consideri tali atti come proroghe o rinnovi o, addirittura, nuove stipule facendo decorrere dai «passaggi negoziali», connessi a tali procedure, la decorrenza delle nuove e più alte aliquote IVA;

tali orientamenti sarebbero potenzialmente devastanti per lo svolgimento dei servizi i cui corrispettivi, originariamente fissati IVA esclusa dalle gare di evidenza pubblica, erano poi stati previsti IVA compresa dai sistemi tariffari regionali. Tale circostanza stravolgerebbe gli originari piani economici finanziari predisposti precedentemente e senza tenere conto dell'aggravio IVA, sopravvenendo, così, un'erosione dei ricavi dell'1 per cento per quanto riguarda le cooperative sociali, ed addirittura del 18 per cento per quelle generiche;

quindi, ai fini di avere un orientamento univoco sulla questione, appare indispensabile un chiarimento ufficiale secondo il quale sia il comma 490 dell'articolo 1 della legge n. 228 sia il comma 963 dell'articolo 1 della legge n. 208 si interpretano nel senso che le disposizioni di modifica del regime IVA, di cui rispettivamente regolano il regime tran-

sitorio, non si applicano ai servizi, di cui all'art. 41-*bis*, Tabella A, Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633, affidati sulla base di contratti di appalto, concessioni o convenzioni con pubbliche amministrazioni, conclusi prima dell'entrata in vigore delle modifiche, fino alla effettiva cessazione del contratto instauratosi con l'originaria delibera di aggiudicazione o accreditamento o affidamento del servizio medesimo, indipendentemente dalla stipula in corso di atti di regolazione, integrazione e modificazione, trasformazioni del contratto in essere, dovuti all'adeguamento dello stesso a precetti normativi vigenti o sopravvenuti, inclusi quelli relativi alla disciplina del sovvenzionamento ed accreditamento dei servizi medesimi, ove le modificazioni, trasformazioni, non presuppongano nuove procedure selettive per il riaffidamento degli stessi;

sarebbe inoltre, e con l'occasione, estremamente opportuno precisare, senza ambiguità, che il medesimo trattamento IVA previsto per il rapporto principale (scaturente da procedura selettiva ad evidenza pubblica) è altresì esteso ai rapporti subordinati e conseguenti se resi a favore di soggetti rientranti nelle categorie indicate nei punti n. 18, 19, 20, 21, 27-*ter* dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633,

si chiede di sapere il Ministro in indirizzo possa fornire un chiarimento ed un'interpretazione definitiva su quanto previsto dal comma 490 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dal comma 963 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in particolare in merito all'applicazione delle nuove aliquote previste dal comma 488 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 1, comma 172, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per le cooperative generiche e dal comma 960 dell'articolo 1 legge 28 dicembre 2015, n. 208, per le cooperative sociali ai contratti già in essere, ma oggetto di atti di regolazione, integrazione e modificazione, trasformazioni del contratto in essere, dovuti all'adeguamento dello stesso a precetti normativi vigenti o sopravvenuti, inclusi quelli relativi alla disciplina del sovvenzionamento ed accreditamento dei servizi medesimi.

(3-02820)